



16727-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

MIRELLA CERVADORO	- Presidente -	Sent. n. sez. 43/2021
SERGIO DI PAOLA		UP - 14/01/2021
SERGIO BELTRANI		R.G.N. 45085/2019
VINCENZO TUTINELLI		
GIOVANNI ARIOLLI	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 04/06/2019 della CORTE APPELLO di GENOVA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO, con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

## RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Genova del 4/6/2019 che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Genova, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente in mesi quattro di reclusione per il reato di truffa, per avere indotto (omissis) a versare la somma di € 760,00 per il pagamento di un computer macbook offerto in vendita tramite internet e mai consegnato allo stesso (in luogo del macbook, la p.o. aveva ricevuto un collo contenente tre pacchi di sale). Con la recidiva infraquinquennale, specifica e reiterata.

1.1. Con un unico motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen.

La Corte di appello aveva erroneamente respinto l'invocata richiesta di una perizia finalizzata all'accertamento delle condizioni di capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto, così incorrendo nel vizio di motivazione. Invero, la perizia risultava determinante ai fini della decisione, atteso che l'eventuale riconoscimento dell'incapacità di intendere e di volere in capo all'imputato poteva dar luogo ad una sentenza assolutoria ovvero, nel caso di seminfermità, ad una significativa riduzione della pena.

La sentenza impugnata, poi, risultava illogicamente argomentata, nonché contraddittoria rispetto al certificato del 18/3/2015 a firma del medico-psichiatra curante, già depositato con l'istanza di rito abbreviato condizionato (poi respinta) ed allegato al presente ricorso. Nello specifico, la Corte territoriale ne aveva escluso la rilevanza laddove faceva riferimento unicamente a sintomi riferibili a forme lievi di disturbo, omettendo di indicare le ulteriori sintomatologie, quali le manifestazioni di tipo psicotico, "la sottovalutazione delle difficoltà con tendenza a banalizzanti spiegazioni a sfumatura persecutoria delle situazioni conflittuali" e "le alterazioni sul piano comportamentale sostenute da una sottovalutazione dei problemi e da un atteggiamento maniforme di negazione delle difficoltà". Invero, si trattava di sintomi posti al confine tra disturbo e psicosi che, se valutati, avrebbero potuto avere pieno significato nel caso in esame. Tuttavia, siffatti elementi psicotici avevano condotto il ricorrente a non comprendere come dal suo comportamento potessero derivare conseguenze dannose e penali.

1.2. Con requisitoria scritta il P.G. presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile. La censura dedotta risulta inammissibile perché manifestamente infondata, oltre che riproductiva del relativo motivo avanzato con atto di appello.

Il ricorrente, infatti, non si è confrontato con le ragioni poste a fondamento della motivazione e con la giurisprudenza di legittimità che, anche di recente, ha ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/3/2019, Rv. 276970; Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Rv. 277710; Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584).

Ciò nonostante, il Collegio rileva come il giudice di *seconde cure* abbia dato atto della circostanza che la richiesta finalizzata all'effettuazione di una perizia sull'imputabilità era stata già formulata durante il giudizio abbreviato, e ne abbia condiviso le motivazioni. Al riguardo, deve rammentarsi che, in tema di istruzione dibattimentale, quando sia necessario acquisire dati o valutazioni che richiedano specifiche competenze, il giudice può ritenere superflua la perizia allorquando ritenga di poter raggiungere le medesime conclusioni di certezza sulla base di altre e diverse prove. Infatti, nel giudizio di appello l'integrazione istruttoria con una perizia può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti ed il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto (cfr. sul punto Sez. 1, n. 11168 del 18/2/2019, Rv. 274996). La perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. Un., n. 39746 del 23/3/2017, Rv. 270936; Sez. 2, n. 52517 del 3/11/2016, Rv. 268815; Sez. 4, n. 7444 del 17/1/2013, Rv. 255152).

Pur tuttavia, la Corte territoriale, con motivazione congrua e scevra da vizi di illogicità, ha rilevato come il certificato medico del 18/3/2015 non facesse riferimento ad una psicosi ma ad un disturbo della personalità, che deve essere valutato in relazione alla singola condotta criminosa e da cui non consegue uno

*status* di incapacità di intendere e di volere. Al riguardo, infatti, si è precisato come la sintomatologia rappresentata dal ricorrente risulti incompatibile con la tipologia del reato commesso, posto che gli attacchi di panico, la sottovalutazione delle difficoltà, ovvero le spiegazioni a sfumature persecutorie delle situazioni conflittuali non incidono sulla messa in vendita di un bene attraverso un sito di *e-commerce* noto (Ebay), sulla simulazione di circostanze o di condizioni non vere artificialmente create per indurre in errore l'acquirente, sulla percezione di denaro, o sull'invenzione di giustificazioni per ritardare la scoperta della truffa. Con la conseguenza, quindi, che l'insussistenza di elementi relativi alle condizioni psichiche del ricorrente non consente di valutare un'eventuale mancanza o menomazione dell'imputabilità. Sebbene, infatti, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i disturbi della personalità o comunque tutte quelle anomalie psichiche non inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali possono rientrare nel concetto di "infermità", purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o scemandola grandemente, è necessario che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato da disturbo mentale. Ne deriva quindi che nessun rilievo, ai fini della imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni o disarmonie della personalità che non presentino i detti caratteri, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di "infermità" (Sez. U, n 9163 del 25/01/2005, Rv. 230317; Sez. 2, n. 24535 del 22/05/2012, Rv. 253079; Sez. 6, n. 33463 del 10/5/2018, Rv. 273793).

Corretta, quindi, si rivela la decisione del giudice del merito che non ha inteso disporre un ulteriore esame psichiatrico giacché agli atti del processo vi erano tutti gli elementi per orientare adeguatamente la decisione, la cui motivazione risulta congrua e logica e, dunque, non suscettibile di rilettura in questa sede.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo determinare in € 2.000,00.


**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14/1/2021.

Il consigliere estensore

Giovanni Ariolli



Il Presidente

Mirella Cervadoro



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

3 MAG. 2021

IL

IL CANCELLIERE

Claudia Pianelli

